

La nuova disciplina dei procedimenti speciali

1. Profili generali.

La riforma del processo penale introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 contiene diverse modifiche alla disciplina dei giudizi alternativi, nell'auspicata prospettiva di **incentivarne l'attrattiva per gli imputati** e di rivitalizzarne la natura di strumenti deflattivi, di garanzia per la sostenibilità del rito accusatorio nel sistema giustizia con il dichiarato intento di imprimere un'accelerazione ai tempi di definizione dei procedimenti [per un esame di tale profilo, in chiave critica, MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Arch. Pen. web*, 2022, n. 2; FERRUA, *Riassetto senza modello e scopi deflattivi: la legislazione del bricolage*, in *Giust. Pen.*, 2021, III, 104. Per una valutazione positiva, CANZIO - FIECCONI, *Giustizia. Per una riforma che guarda all'Europa*, Milano, 2021, 127; GIALUZ - DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano fra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022, 11].

In questo sistema processuale, i riti speciali, nel tracciare percorsi processuali alternativi al dibattimento, variamente congegnati, ciascuno in grado di offrire soluzioni più idonee, calibrate, alle situazioni *sub iudice*, in cambio di specifici vantaggi per l'imputato - avrebbero dovuto rappresentare uno strumento fondamentale di deflazione dibattimentale.

Purtroppo, dopo trenta anni bisogna prendere atto che allo stato gli intenti e gli obiettivi perseguiti dal legislatore non sono stati per nulla raggiunti, dovendosi registrare la scarsa attrattiva dei percorsi alternativi di definizione dei procedimenti e la netta propensione degli imputati verso il rito ordinario, con l'inevitabile (e prevedibile) sovraccarico degli uffici giudiziari e dilatazione dei tempi di celebrazione dei processi.

Plurime ed eterogenee sono le cause di tale clamoroso insuccesso: al di là delle considerazioni di carattere culturale (è innegabile, almeno nella fase iniziale, la resistenza degli avvocati verso questi nuovi istituti), gran parte dell'insuccesso è presumibilmente dovuto in primo luogo alla circostanza che, per quanto appetibili potessero essere i benefici riconosciuti all'imputato che facesse ricorso a tali riti, per le difese decisamente più "conveniente" era ed è puntare sulla prospettiva, non remota, di ottenere l'estinzione del reato per prescrizione conseguente dalla lentezza del giudizio dibattimentale causata anche - con un evidente quanto drammatico circolo vizioso - dalla stessa crisi dei riti alternativi [BASSI, *I riti speciali nella riforma Cartabia: un'occasione mancata?*, in *Ilpenalista.it*; TRAPPELLA, *Quale futuro per i riti speciali*, in *Arch. Pen. web*, 2022, 2].

Tuttavia, un ostacolo al ricorso a tali riti era rappresentato anche dalla procedura prevista per chiederne l'ammissione - basti pensare al termine di decadenza inizialmente previsto per richiedere l'immediato nel procedimento a citazione diretta. Di conseguenza, negli anni, la disciplina dei procedimenti speciali ha subito importanti interventi di riforma sulla struttura, sui presupposti e sulle regole di funzionamento, ad opera sia del legislatore sia del Giudice costituzionale, alcuni dei quali chiaramente tesi ad aumentarne l'attrattiva ed incidenti profondamente sulla filosofia di fondo degli istituti. Si pensi - solo per ricordare le modifiche più significative - all'ampliamento della soglia di pena patteggiabile fino a cinque anni di reclusione (il c.d. patteggiamento allargato); alla trasformazione del giudizio abbreviato c.d. secco (cioè non condizionato a supplementi istruttori) da rito negoziato fra le parti e subordinato (prima anco-

ra del giudice) all'assenso del pubblico ministero a diritto soggettivo pieno dell'imputato, in quanto attivabile a sua sola richiesta; ancora, al riconoscimento della possibilità di arricchire la piattaforma probatoria del rito abbreviato a certe condizioni, su iniziativa dell'imputato (subordinatamente all'ammissione del giudice) ovvero su disposizione dello stesso organo giurisdizionale.

Nonostante tali importanti innovazioni, i riti alternativi hanno continuato a suscitare scarso interesse vedendo nel tempo addirittura ridurre in termini rilevanti le percentuali di scelta (tanto che, negli ultimi anni, la definizione dei procedimenti con il patteggiamento ed il rito abbreviato non supera il 20% dei procedimenti) [per questi dati si veda TRAPPELLA, *Quale futuro per i riti speciali*, in *Arch. Pen. web*, 2022, 2].

Con la riforma, si tenta ancora una volta di rendere maggiormente appetibili i riti alternativi, nella prospettiva di realizzare lo sperato effetto deflattivo del rito dibattimentale.

2. L'applicazione della pena su richiesta delle parti.

2.1. Gli obiettivi della riforma.

In relazione al cd. **patteggiamento**, l'intervento di riforma, come vedremo, ha investito tre profili dell'istituto.

In primo luogo, il legislatore, preso atto che nell'attuale sistema sanzionatorio un ruolo assolutamente centrale riveste la **confisca del profitto ricavato dal reato** e considerato che, nella vigenza del sistema precedente la sanzione della confisca era sottratta all'accordo fra le parti – per cui anche in caso di applicazione della pena su accordo delle parti l'imputato si vedeva privato delle disponibilità economiche tratte dalla sua condotta delittuosa –, ha ritenuto che tale previsione era di ostacolo ad un più ampio ricorso al rito speciale in parola e conseguentemente ha deciso di intervenire sui rapporti fra confisca e patteggiamento.

In secondo luogo, sempre nell'ottica di favorire la diffusione di tale procedimento speciale, si è intervenuti, sempre in termini favorevoli alla difesa, sulla **disciplina in tema di effetti extra-penali** della sentenza pronunciata su accordo delle parti.

Infine, si è modificata la disciplina relativa al **termine per la formulazione della richiesta di pat-**

In estrema sintesi, le principali innovazioni sono volte: a) ad ampliare l'ambito della negoziazione fra le parti funzionale al patteggiamento ed a limitare l'efficacia extra-penale della sentenza di applicazione della pena; b) a modificare il parametro di ammissibilità del giudizio abbreviato condizionato e a disincentivare, con uno sconto di pena ulteriore rispetto a quello già previsto per il rito, le impugnazioni avverso le sentenze rese all'esito di giudizio abbreviato; c) a rendere possibile, in caso di giudizio immediato, la formulazione di un'ulteriore richiesta di patteggiamento o di giudizio abbreviato semplice nell'ipotesi in cui la prima opzione in rito formulata dall'imputato sia risultata non praticabile; d) ad incentivare l'acquiescenza al decreto penale di condanna nonché al pagamento della sanzione pecuniaria in esso determinata; e) ad adeguare il codice di rito ai reiterati interventi della Corte costituzionale in tema di rimessione dell'imputato in termini ai fini della richiesta di un rito alternativo in caso di nuova contestazione dibattimentale.

teggioamento con riferimento al solo **rito a citazione diretta**.

2.2. La disciplina del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Profili generali.

Ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Nella medesima occasione, sulla base di una **innovazione introdotta con la riforma** l'imputato e il pubblico ministero possono altresì **chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata**, salvo alcune eccezioni, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

Questa disciplina incontra poi **eccezioni e deroghe** con riferimento ad alcune, più gravi, fattispecie criminose, per cui per alcuni delitti o in

relazione ad alcuni soggetti – in particolare, per quanti siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale – non è ammesso il ricorso al rito in parola ovvero l'ammissibilità della relativa richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. In relazione a questo profilo, la **riforma non ha operato alcuna modifica**; la volontà della legge delega di **incentivare il ricorso al patteggiamento non si è tradotta, dunque, in un allargamento degli ambiti oggettivi e soggettivi di accesso al rito** e la ricerca di un maggior stimolo a patteggiare risulta affidata – come vedremo – alle novità introdotte in tema di confisca e pene accessorie ed in materia di riduzione degli effetti extra-penali da riconoscere alla sentenza che recepisce l'accordo fra le parti.

Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.

La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena: in questo caso, il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. Del pari, in relazione ad alcuni delitti – che sono essenzialmente quelli commessi dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione – la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'estensione dalle pene accessorie ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie: anche in tale circostanza il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

Per inquadrare all'interno di uno schema giuridico il rito dell'applicazione di pena su istanza delle parti si è fatto ricorso alla figura della ratifica, ma tale classificazione non va esente da perplessità non foss'altro perché il ratificante diviene parte dell'accordo facendone propri gli effetti, mentre è escluso che il giudice, per il fatto di accogliere la concorde richiesta delle parti, assuma il ruolo di parte dell'accordo stesso. Più pertinente il richiamo alla **transazione** – i cui requisiti qualificanti possono identificarsi nello scopo dell'accordo, che è quello di evitare la lite (il giudizio dibattimentale), e nella reciprocità delle concessioni, che si realizza, da un lato, per effetto della elisione della fase dibattimentale e, dall'altro, grazie alla riduzione della pena ed alla concessione degli ulteriori benefici abbinati all'applicazione della pena su richiesta – o del **negozio processuale recettizio**, il quale deve riguardare la globalità dei profili giuridicamente rilevanti nel caso di specie, risultando in ciò vincolante per il giudice, ed al quale, di conseguenza, deve essere applicato il principio ermeneutico di conservazione (Cass. Pen., sez VI, 17 gennaio 2002, n. 1627).

In ogni caso, nonostante il ricorso a tali categorie civilistiche è pacifico che **ripensamenti ovvero asseriti vizi di volontà o di intelligenza sono irrilevanti** se non si traducono in censure di nullità e per questo risulta inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento da parte dell'imputato che non si sia reso conto del significato della richiesta avanzata e accolta dal giudice così come è inammissibile il ricorso per cassazione qualora tenda a rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto o i presupposti della responsabilità in ordine al fatto, in quanto si tratta di elementi esplicitamente accettati o ammessi dall'imputato quando formula la richiesta di pena concordata ed interviene il consenso del pubblico ministero (Cass. Pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 16832).

Quanto alla **natura della sentenza di patteggiamento**, benché la soluzione di tale problema sia ricca di riflessi, riverberandosi sulla operatività di molteplici istituti, quali la sospensione condizionale della pena, le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, la revisione, non v'è stata unanimità di vedute circa il suo esatto inquadramento.

Due gli indirizzi prevalenti che si contrappongono. Una prima corrente di pensiero nega che alla

sentenza di patteggiamento possa riconoscersi la natura propria di una pronuncia di condanna, differenziandosi da questa per l'assenza dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato, anche se non è possibile misconoscere il tratto che le accomuna costituito dall'inflizione di una pena; inoltre, l'art. 444 c.p.p. impone al giudice una verifica negativa in ordine al dovere di sentenziare ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e che, conseguentemente, la pronuncia di patteggiamento non risulta subordinata all'accertamento della responsabilità dell'imputato, bensì ad un difetto di convincimento in ordine alla sua innocenza.

Secondo l'orientamento prevalente, invece, la suddetta decisione non prescinde dall'accertamento del fatto e della colpevolezza dell'imputato (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781) Tale conclusione, oltre che dall'equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna, operata dall'art. 445 comma 1, c.p.p., fa leva sulla tesi secondo cui ove l'inflizione di una pena prescindesse dall'accertamento (sebbene atipico) della responsabilità dell'imputato, si realizzerebbe una violazione tanto dell'art. 112 Cost. quanto dell'art. 24 Cost., dovuta al fatto che la disponibilità del diritto alla prova, enunciata dall'art. 190 c.p.p., sussiste in quanto la relativa disposizione non si traduca in una rinuncia all'esercizio dell'azione penale o alla difesa, giacché in tali casi il giudice è chiamato a sopperire all'inerzia delle parti [CREMONESI, *La successiva condanna può revocare la precedente sospensione condizionale contenuta nella sentenza di patteggiamento*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2006, 1492; SANTALUCIA, *Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le sezioni unite mutano orientamento*, in *Cass. Pen.*, 2006, 2769; GORI, *Sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena*, in *Giust. Pen.*, 2007, 137; GIALUZ, *La virata delle Sezioni Unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo?*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2007, 353; BONINI, *La riscoperta del modello cognitivo e la sua prevalenza sulla negozialità processuale: un significativo superamento di consolidati orientamenti della Corte di Cassazione*, in *Ind. Pen.*, 2007, 167; PENASA, *Brevi note sugli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile*, in *Corr. Giur.*, 2007, 997; SIAGURA, *La sentenza*

di applicazione della pena e la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, in *Arch. N. Proc. Pen.*, 2008, 184].

Quest'ultima impostazione pare essere recepita dal legislatore della riforma, posto che l'art. 445 c.p.p. dispone che "salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge [che, come si vedrà nel prossimo paragrafo, limitano significativamente l'efficacia extraprocessuale della decisione in parola], **la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna**". Va detto, tuttavia, che questa conclusione assume rilievo solo con riferimento a profili come quelli inerenti alla possibilità di revocare la sospensione condizionale concessa in precedenza o in relazione alla possibilità di considerare la decisione di patteggiamento come integrante un'ipotesi di recidiva; non pare, invece, risolutiva ai fini di definire se nella sentenza *de quo* sia presente una dichiarazione di colpevolezza o per determinare il contenuto della motivazione della stessa.

L'oggetto dell'accordo è costituito **dall'applicazione di una sanzione sostitutiva ex artt. 53 ss., l. 24.11.1981, n. 689, di una pena pecuniaria ovvero di una pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria, suscettibili di diminuzione fino a un terzo**. Per effetto della decurtazione, la pena non può, in ogni caso, risultare inferiore ai limiti legali stabiliti dagli artt. 23 c.p. e ss. e, nell'ipotesi in cui i predetti limiti vengano violati, la Corte di Cassazione può riparare all'errore, a norma dell'art. 620 lett. c), c.p.p., rideterminando essa stessa la pena senza necessità di annullare con rinvio la sentenza - tuttavia, tale intervento è ammissibile quando la pena applicata non sia ritenuta congrua e non, invece, nel caso di mero errore di calcolo non tradottosi in una "illegalità" della pena concordata.

Quanto all'esclusione di determinati soggetti dalla possibilità di ricorrere a tale rito, con riferimento alla posizione dei **recidivi** il dato meramente oggettivo costituito dalla ripetizione dei delitti è stato ritenuto inidoneo dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, restando prerogativa del giudice verificare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, utilizzando come parametri la natura dei reati, il tipo di devianza che esprimono e l'aspetto temporale; solo all'esito di tale doveroso accertamento, il

giudice potrà ritenere ovvero escludere la recidiva, consentendo, in tale ultima ipotesi, anche l'accesso al patteggiamento c.d. allargato (Cass. Pen., sez. un., 27 maggio 2010, n. 35738).

È pacifico, anche in virtù del tenore letterale dell'art. 444, 3° co., c.p.p. che le parti, nel perfezionare l'accordo sull'applicazione della pena, possano negoziare anche il beneficio della **sospensione negoziale della pena** [PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Padova 1999, 59]. La scelta sul punto va rimessa al solo imputato, unico che può vincolare l'efficacia dell'accordo alla sospensione condizionale della pena mentre è escluso che analogo vincolo possa venir apposto dal pubblico ministero sotto forma di subordinazione del proprio consenso al diniego del beneficio (Cass. Pen., sez. III, 6 aprile 2016, n. 13719); se la sentenza che recepisce la richiesta di applicazione della pena subordinata alla sospensione condizionale esclude detto beneficio si è in presenza di un vizio di nullità – in caso di mera omissione di pronuncia sullo specifico punto può rimediarsi con la rettifica della sentenza stessa. Discusso se la sospensione condizionale possa essere concessa d'ufficio dal giudice: a fronte di quanti fanno leva sull'insistenza legislativa circa l'essenzialità dei termini dell'accordo tra imputato e pubblico ministero, il che fa ritenere improponibile una pronuncia *ultra petita*, si oppone la tesi contraria [ANCA, *Pena. Applicazione su richiesta delle parti*, in *Digesto pen.*, IX, Torino, 1995, 400; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Padova 1999, 61] secondo cui il giudice, nonostante l'assenza di una specifica richiesta in tal senso, può sospendere la pena purché dal tenore delle prospettazioni delle parti sia desumibile che le stesse si sono rimesse alla discrezionalità del decidente (Cass. Pen., sez. II, 28 settembre 2011, n. 46589)

Quanto alla possibilità per il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di patteggiamento di subordinare a norma dell'art. 165 c.p. la concessione della sospensione condizionale della pena all'**adempimento di determinati obblighi** (in particolare all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato), le sezioni unite si sono pronunciate in senso negativo in considerazione del fatto che altrimenti opinando si consentirebbe al giudice di modificare l'accordo delle parti ed essendo tale norma inapplicabile nell'ambito del rito speciale. Di conseguenza, nel caso in esame l'accordo

delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi *ex lege* alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Cass. Pen., sez. un., 15 giugno 2022, n. 23400).

Con una decisione già citata (Cass. Pen., sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781) si è affermato che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art., 1 comma n. 1, c.p. della sospensione condizionale della pena precedentemente.

I possibili esiti della richiesta di applicazione della pena concordemente formulata delle parti sono rappresentati, alternativamente, dal suo accoglimento, dal suo rigetto, ovvero dalla pronuncia di una **sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.**, che tuttavia non può essere disposta per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove poiché tale possibilità non rientra tra quelle indicate dalla norma (Cass. Pen., sez. II, 22 gennaio 2004, n. 2976), dovendo invece emergere dagli atti la **prova di sussistenza di una delle cause di proscioglimento** indicate dalla disposizione in esame.

Quanto alla possibilità di addivenire ad un proscioglimento determinato da **prescrizione del reato conseguente all'applicazione di circostanze attenuanti** *ex art. 157 c.p.*, le Sezioni Unite hanno dapprima (Cass. Pen., sez. un., 28 maggio 1997, n. 5) precisato che non rientra nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. l'ipotesi in cui la prescrizione del reato contestato sia conseguenza della valutazione positiva dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine al riconoscimento di attenuanti che, ritenute prevalenti, o equivalenti, su una o più aggravanti, riducano l'originaria pena edittale, così che ne scaturisca un più breve termine di prescrizione. Ad avviso del Supremo Consesso, infatti, «nella costruzione normativa dell'istituto, il vaglio sull'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.